

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|------------------------------|--|
| Numero della delibera | 1556 |
| Data della delibera | 14-11-2019 |
| Oggetto | Delibera/determina a contrarre |
| Contenuto | Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5 – Toscana e Umbria. CIG 20622541D6. Proroga tecnica per l'ambito di Pistoia nelle more dell'attivazione della nuova convenzione. |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dipartimento | DIPARTIMENTO AREA TECNICA |
| Direttore Dipartimento | BRINTAZZOLI MARCO |
| Struttura | SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA |
| Direttore della Struttura | TESI ERMES |
| Responsabile del procedimento | TESI ERMES |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1.527.676,38 | Riscaldamento da privati | 3B030118 | 2019 |
| 1.801.975,64 | Manutenzione immobili | 3B0401 | 2019 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|---------|--|
| Allegato | N° pag. | Oggetto |
| A | 1 | Prospetto di stima economica della proroga tecnica |

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera D.G. n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera D.G. n. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 27.7.2019;

Richiamata la delibera D.G. n. 644 del 18.04.2019 di *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”*;

Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“Modifica Delibera n.644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e Delibera n.885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica ...”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 814 del 31.05.2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali, con la quale l’ing. Ermes Tesi è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area Tecnica;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 *“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018;

Visti:

- l’art. 26 della legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, debba

provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa scelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

- il decreto ministeriale del 24 Febbraio 2000, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni, per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 Dicembre 1999 n. 488;

- l'art. 58, comma 1, della legge 23 Dicembre 2000 n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 Dicembre 1999 n. 488, siano stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 3 Febbraio 1993 n. 29 così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165;

- il decreto ministeriale del 2 Maggio 2001 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha affidato a Consip S.p.A. le iniziative e le attività di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 Febbraio 2000;

- l'art. 1 comma 449, della legge 27 Dicembre 2006 n. 296, e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 Dicembre 1999 n. 488 ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo — qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;

- l'art. 15 (Disposizioni urgenti per riequilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) del Decreto Legislativo 6 Luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) che al comma 13 lettera d) testualmente recita *"fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 Luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 Luglio 2011, n. 111, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge del 27 Dicembre 2006 n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini di accesso al finanziamento integrative al Servizio Sanitario Nazionale..."*.

Atteso che:

- al 31.7.2014 erano scaduti i contratti per il servizio di gestione energetica e tecnologica degli impianti di climatizzazione e per il servizio di manutenzione integrale degli impianti elevatori asserviti ai Presidi della ex Azienda USL, e pertanto l'Azienda aveva verificato che non risultavano attivate da parte di Estav Centro, quale centrale di committenza di riferimento, convenzioni o contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione dei servizi di cui sopra, ma che era operativa, dal 23.1.2013, apposita convenzione denominata "Convenzione per l'affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario – Lotto 5 – Toscana Umbria", stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge, sopra citata, 488 del 23.12.1999 e s.m.i., tra CONSIP spa e C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop) alla quale si poteva aderire per 5 anni o 7 anni;

- con la Delibera D.G. 60 del 10.2.2014 la ex Azienda Usl 3 di Pistoia approvava il preventivo per il servizio di audit preliminare IDS020 con il quale la società CNS formulava il Piano Tecnico Economico (PTE) in conformità alle clausole contrattuali contenute nel Capitolato Tecnico di Gara;

- con Delibera del Direttore Generale n. 378 del 11 Luglio 2014 si approvava il piano tecnico economico dei servizi IDS 020 REV 0.1 del 3 Luglio 2014 e quindi il passaggio al Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario dell'Azienda USL 3 di Pistoia — Lotto 5 — Toscana Umbria al CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi Soc. Coop.) di Bologna, capogruppo mandataria della RTI composta da CNS/Cons. Coop. Costruzioni soc. coop – EGEA spa ed EXITone, tramite adesione a convenzione Consip, a partire dal 18 Luglio 2014;

- la suddetta delibera prevedeva una durata del servizio di 5 anni (dal 18 Luglio 2014 al 17 Luglio 2019) per l'importo complessivo di € 13.793.188,52 oltre IVA 22% per un totale di € 16.827.689,99 fatte salve le rivalutazioni derivanti dall'indicizzazione dei prezzi dei servizi e delle forniture nel corso degli anni del contratto;
- veniva prodotto l'ordine diretto di acquisto n. 1462347 sottoscritto in data 16 Luglio 2014;
- con successiva delibera del Commissario dell'Azienda USL 3 Pistoia n. 244 del 28 Dicembre 2015 veniva approvato il primo atto aggiuntivo della convenzione che riduceva l'importo contrattuale di € 1.588.512,71;

Costatato che:

- Consip SpA in data 1° Agosto 2014 ha indetto una procedura di gara denominata MIES2 “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità 2” indicando, quale data prevista di relativa conclusione, il IV trimestre 2015;
- successivamente, Consip Spa in data 13.5.2019 ha aggiudicato la gara per l'affidamento di “*Servizio Multitecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (ed. 2), lotto 7 – Toscana e Liguria*” al raggruppamento temporaneo di imprese rappresentato in RTI Antas srl – L’Operosa scarl – M.S.T. Manutenzioni e servizi tecnici Srl – Techne Spa – S.G.N. San Gabriele nuova energia srl;

Considerato che alla scadenza del contratto stipulato per la precedente convenzione MIES non era ancora stata attivata, sul portale Consip, la possibilità di adesione alla nuova Convenzione aggiudicata;

Visto, inoltre, l’art. 5.2.2. del Capitolato Tecnico di cui alla Convenzione MIES 2, secondo il quale l’Assuntore deve redigere e presentare all’Azienda il Piano Tecnico Economico dei servizi_PTE (documento contenente le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la sottoscrizione a cura dell’Azienda dell’Ordinativo Principale di Fornitura) entro 120 giorni dalla data di comunicazione della validità della richiesta preliminare di fornitura da parte dell’Azienda e che l’Azienda, sempre da Capitolato, ha 30 giorni di tempo per accettare quanto proposto;

Tenuto conto che, pertanto, nelle more delle procedure di adesione e attivazione del servizio, con nota prot. n. 80116 del 15.7.2019 il RUP ing. Ermes Tesi comunicava al R.T.I. al CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi Soc. Coop.) di Bologna, la volontà di aderire alla Convenzione *Servizio Multitecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (ed. 2), lotto 7 – Toscana e Liguria*” ma che, non potendo procedere al momento con l’adesione, richiedeva pertanto, per garantire continuità del servizio in essere e non provocare l’interruzione di pubblico servizio, una proroga del contratto in essere della durata massima di 12 mesi, fatto salvo che, qualora l’avvio della nuova convenzione avvenisse in tempi inferiori, l’Azienda eventualmente corrisponderà alla società i corrispettivi delle varie componenti del costo per i soli mesi di servizio effettivamente svolti, ordinando al contempo di non interrompere il servizio stesso;

Vista la risposta pervenuta il 24.7.2019 prot. n. 83112 da parte del CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi Soc. Coop.) di Bologna, in merito alla disponibilità alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali in parola agli stessi prezzi, patti e condizioni della precedente convenzione, per una durata massima di 12 mesi e pertanto sino al 17.7.2019, alle condizioni indicate dall’Azienda e fatta salva la formalizzazione della proroga con i presupposti normativi e le adeguate motivazioni;

Considerato ancora che l’Azienda, per l’area pistoiese, sta procedendo nell’iter di adesione alla procedura relativa alla gara Consip Spa del 13.5.2019 per il *Servizio Multitecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (ed. 2), lotto 7 – Toscana e Liguria*”;

Ritenuto necessario garantire la continuità dei servizi per fornitura di energia per gli edifici in uso all’Azienda USL Toscana Centro, con riferimento all’ambito pistoiese, al fine di evitare disservizi e disagi che in taluni casi potrebbero configurarsi come interruzione di pubblico servizio, e pertanto di procedere con la **Proroga Tecnica** di durata massima di 12 mesi, a favore del CNS Spa in qualità di capogruppo dell’affidamento di Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario – Lotto 5 – Toscana e Umbria stipulato dal RTI rappresentato dal CNS con Consip spa sulla base del Piano Tecnico Economico dei Servizi – IDS 020 rev. 0.1 del 3.7.2014 e sulla base del Prospetto di stima economica per la proroga tecnica (allegato “A”), alla condizione che, qualora l’avvio della nuova convenzione avvenisse in tempi inferiori, l’Azienda corrisponderà alla società i

corrispettivi delle varie componenti del costo per i soli mesi di servizio effettivamente svolti, stimando una spesa annuale di € 2.729.222,97 netti oltre I.V.A. 22% per totali 3.329.652,02 così suddivisa:

- € 1.527.676,38 conto 3B030118 - Riscaldamento da privati;
- € 1.801.975,64 conto 3B0401 - Manutenzione immobili

Stabilito inoltre che, trattandosi di proroga di contratto, si debbono intendere prorogati anche i subappalti già autorizzati per l'appalto principale, prendendo atto che alla ditta KONE è subentrata la ditta PEGA di Pescia (PT) per quanto concerne il servizio di manutenzione degli impianti elevatori;

Preso atto che il Direttore della SOC Manutenzione Immobili Pistoia, Ing. Ermes Tesi, anche in qualità di Responsabile del procedimento, nel proporre il presente atto ne attesta: la regolarità tecnica, amministrativa, la sua legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del medesimo;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area tecnica, dott. Marco Brintazzoli, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, Ing. Ermes Tesi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e dei Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di garantire la continuità dei servizi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di procedere alla PROROGA TECNICA, per l'ambito pistoiese, a favore del Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. con sede in Via della Cooperazione n. 3, Bologna, P.IVA 03609840370, in qualità di capogruppo del R.T.I. costituito da CNS/Cons. Coop. Costruzioni soc. coop – EGEA spa ed EXITone, del Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario – Lotto 5 – Toscana e Umbria stipulato con Consip spa, per una durata massima di mesi 12(dodici) e quindi con scadenza il 16.7.2020, fatte salve le condizioni riportate nel punto 3) del presente dispositivo;
2. Di individuare i servizi oggetto della proroga tecnica quelli compresi nel Prospetto di stima economica della proroga tecnica allegato al presente atto sotto la lettera "A";
3. Di stabilire che la PROROGA TECNICA avrà validità per il tempo strettamente necessario ad aderire e rendere efficace la convenzione affidata da Consip Spa in data 13.5.2019 per il "*Servizio Multitecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (ed. 2), lotto 7 – Toscana e Liguria*", riservandosi pertanto la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza del 16.7.2020, senza necessità di giustificazione, fatta salva la sola preventiva comunicazione di recesso con un preavviso di giorni 10 (dieci) ed il pagamento del servizio reso fino a quel momento;
4. Di imputare la spesa annuale di € 2.729.222,97 netti oltre I.V.A. 22% per totali 3.329.652,02 derivante dal servizio in oggetto sul Bilancio di competenza, secondo il Prospetto di stima economica della proroga tecnica di cui all'allegato "A", con la seguente ripartizione:
 - € 1.527.676,38 conto 3B030118 - Riscaldamento da privati;
 - € 1.801.975,64 conto 3B0401 - Manutenzione immobili
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali in oggetto;

6. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 del Dlgs.n. 50/2016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

IMPORTI PROROGA 12 MESI 17 LUGLIO 2019 - 16 LUGLIO 2020

| ID Unità immobiliare | SERVIZIO ENERGICO "A" | | SERVIZIO TECNOLOGICI "B" | | SERVIZIO TECNOLOGICI "B" | | SERVIZIO TECNOLOGICI "C" | | SERVIZIO TECNOLOGICI "D" | | SERVIZIO TRATTAMENTO ACQUA | TOTALE PER UNITA' |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| | COMPONENTE ENERGETICA "A" (C1) | COMPONENTE ENERGETICA "A" (C2) | IRE B1 | IRE B2 | IRE B3 | C1 | C2 | C3 | D7 | | | |
| A01 - Ex Breda | € 0,00 | € 1.718,27 | € 10.000,39 | € 2.448,54 | € 0,00 | € 1.051,20 | € 3.245,96 | € 2.209,88 | € 1.020,55 | € 0,00 | € 46.380,90 | |
| A02 - Ex CPA | € 0,00 | € 1.030,34 | € 1.162,39 | € 226,45 | € 1.827,63 | € 1.192,01 | € 1.209,34 | € 1.104,94 | € 1.203,55 | € 0,00 | € 28.719,43 | |
| A03 - Ospedale S. Marco | € 0,00 | € 1.750,18 | € 3.324,47 | € 2.026,02 | € 26.530,61 | € 1.811,70 | € 5.000,04 | € 3.314,92 | € 1.400,97 | € 5.890,00 | € 132.627,72 | |
| A04 - Distretto Albano | € 0,00 | € 4.446,38 | € 192,28 | € 37,05 | € 775,15 | € 189,78 | € 67,70 | € 57,66 | € 177,71 | € 0,00 | € 6.238,85 | |
| A05 - Distretto Fabula - Casa Salure - Frazioni | € 0,00 | € 2.044,70 | € 2.754,39 | € 870,38 | € 3.285,86 | € 799,61 | € 459,71 | € 0,00 | € 1.201,75 | € 0,00 | € 15.028,92 | |
| A06 - Casa di Alice | € 0,00 | € 1.856,15 | € 1.098,49 | € 287,35 | € 1.739,21 | € 426,91 | € 249,01 | € 0,00 | € 1.201,75 | € 0,00 | € 6.402,33 | |
| A07 - Distretto Formello | € 0,00 | € 3.259,97 | € 1.567,00 | € 365,79 | € 1.542,00 | € 377,55 | € 359,51 | € 1.104,94 | € 278,35 | € 0,00 | € 15.733,92 | |
| A08 - Distretto San Marcello | € 0,00 | € 2.869,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.992,36 | € 487,81 | € 592,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.277,23 | |
| A09 - Distretto Novecello | € 0,00 | € 2.789,14 | € 303,10 | € 332,22 | € 1.057,96 | € 393,55 | € 333,63 | € 1.104,94 | € 150,09 | € 0,00 | € 13.849,51 | |
| A10 - Distretto Chagui | € 0,00 | € 1.498,12 | € 1.359,10 | € 332,22 | € 1.057,96 | € 393,55 | € 333,63 | € 1.104,94 | € 150,09 | € 0,00 | € 13.849,51 | |
| A11 - Distretto Spingone | € 0,00 | € 1.498,12 | € 1.359,10 | € 332,22 | € 1.057,96 | € 393,55 | € 333,63 | € 1.104,94 | € 150,09 | € 0,00 | € 13.849,51 | |
| A12 - Casa S. Maria | € 0,00 | € 4.446,38 | € 4.497,52 | € 10,54 | € 13.499,28 | € 1.811,70 | € 5.000,04 | € 3.314,92 | € 1.400,97 | € 5.890,00 | € 132.627,72 | |
| A13 - Casa S. Maria | € 0,00 | € 1.351,41 | € 6.800,12 | € 1.624,92 | € 13.145,82 | € 3.245,96 | € 2.209,88 | € 1.020,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.719,43 | |
| A14 - Distretto Quarrata | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| A15 - Casa Salure Aquilana | € 1.399,52 | € 3.248,64 | € 407,57 | € 1.449,65 | € 4.449,65 | € 1.059,48 | € 1.480,63 | € 0,00 | € 278,78 | € 0,00 | € 27.597,82 | |
| A16 - Centro donna | € 7.415,30 | € 2.246,27 | € 588,54 | € 43,12 | € 816,87 | € 202,38 | € 334,96 | € 0,00 | € 143,37 | € 0,00 | € 27.263,53 | |
| A17 - Magazzino | € 2.202,65 | € 2.997,27 | € 3.378,11 | € 579,65 | € 3.294,09 | € 806,53 | € 1.820,89 | € 0,00 | € 391,84 | € 0,00 | € 18.371,45 | |
| A18 - Distretto Montemariano | € 47.199,24 | € 0,00 | € 5.519,31 | € 613,33 | € 5.856,10 | € 432,36 | € 1.263,35 | € 0,00 | € 391,84 | € 715,00 | € 65.521,89 | |
| A19 - Ambulazione | € 2.231,79 | € 0,00 | € 1.921,39 | € 487,65 | € 5.241,23 | € 1.282,26 | € 998,66 | € 0,00 | € 390,29 | € 0,00 | € 16.440,15 | |
| A20 - Distretto Pavia | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| A21 - Distretto Montecatini | € 1.805,28 | € 1.955,06 | € 3.741,57 | € 910,63 | € 2.000,35 | € 2.000,35 | € 2.000,35 | € 2.209,88 | € 764,14 | € 0,00 | € 49.253,07 | |
| A22 - Villa Siroli | € 2.971,27 | € 1.378,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 977,68 | € 103,92 | € 199,82 | € 0,00 | € 86,80 | € 0,00 | € 5.096,15 | |
| A23 - Villa Siroli | € 1.103,32 | € 0,00 | € 2.120,16 | € 520,10 | € 4.453,97 | € 1.115,86 | € 82,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.449,00 | |
| A24 - Casa S. Maria | € 0,00 | € 1.351,41 | € 6.800,12 | € 1.624,92 | € 13.145,82 | € 3.245,96 | € 2.209,88 | € 1.020,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.719,43 | |
| A25 - Ospedale Pistoria | € 640.181,15 | € 0,00 | € 130.832,25 | € 496.194,51 | € 24.422,35 | € 54.355,86 | € 28.159,02 | € 18.906,66 | € 8.169,30 | € 33.313,50 | € 1.706.113,24 | |
| A26 - Villa Savini | € 0,00 | € 7.055,80 | € 2.518,94 | € 612,87 | € 6.835,24 | € 1.142,26 | € 2.356,90 | € 2.209,88 | € 527,85 | € 0,00 | € 42.004,33 | |
| A27 - Casa S. Maria Quarrata (ATTIVO GIU' 17/05/2019) | € 0,00 | € 13.211,73 | € 7.117,13 | € 1.973,72 | € 7.819,39 | € 1.500,86 | € 2.511,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.093,93 | |
| Totale | € 1.306.235,61 | € 4.446,38 | € 307.268,49 | € 48.779,43 | € 414.470,07 | € 99.647,55 | € 80.244,00 | € 45.750,77 | € 25.707,42 | € 53.204,50 | € 3.250.402,07 | |

quote investimenti

INCREMTO 8% PER AGGIORNAMENTO TARIFFE CONSIP E CONGIUGLIO MESI OTTOBRE-MAGGIO DEI GRAD/GIORNO

TOTALE NETTO

IVA 2,2%

TOTALE

89.018,45 €

107.885,88 €

2.787.113,06 €

302.164,66 €

2.785.222,97 €

600.429,05 €

3.325.652,02 €

CONTO 36030113 (RICALCO DA PRIVI) AUT 363 sub 9

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) AUT 363 sub 10 (EXTRA)

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| CONTO 36030113 (RICALCO DA PRIVI) | € | 1.527.676,38 |
| CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) | € | 1.803.975,64 |
| TOTALE | € | 3.325.652,02 |

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| CONTO 36030113 (RICALCO DA PRIVI) | € | 1.527.676,38 |
| CONTO 360401 (MANUT IMMOBIL) | € | 1.803.975,64 |
| TOTALE | € | 3.325.652,02 |

RIPIEGGIO CONTABILE